

Contabilità Semplificata e Ordinaria: *differenze tra Criterio del Reddito per “cassa” e per “competenza”.*

Cosa cambia per le Agenzie di Viaggio?

Attenzione alle registrazioni di fine anno!

E' ormai noto che le Imprese che rientrano nel regime della **Contabilità Semplificata** devono fare molta attenzione alle operazioni e fatturazioni di fine anno!

Sul limite di ricavi per i quali l'Azienda deve valutare se si trova in contabilità semplificata (limite fissato dalla Legge di Bilancio 2023 a **500mila euro** per i “servizi”) ovvero in ordinaria ne abbiamo ampiamente parlato qui:

<http://www.travel-advisor.it/area-gestionale-operativa/limiti-dei-ricavi-requisiti-per-contabilita-semplificata/>

L' applicazione di questa norma per le **ADV/TO** è piuttosto problematica per diversi motivi e per la particolare struttura a “Doppio Regime” (Ordinario + Speciale 74 Ter) che interessa il settore delle ADV/ TO.

Nuovi limiti per il passaggio da contabilità semplificata ad ordinaria (o viceversa):

1. imprese che effettuano “prestazioni di servizi”, nuovo limite dei ricavi 500.000 euro, (400.000 fino al 2022),
2. altre imprese (ossia sia per quelle che effettuano cessioni di beni, sia per quelle che effettuano sia cessioni di beni sia prestazioni di servizi), nuovo limite dei ricavi 800.000 euro, (700.000 fino al 2022).

Per individuare il regime contabile “naturale” per l'anno 2023, le imprese devono verificare se, nell' anno 2022, è stato o meno superato il limite di 500.000 o 800.000 euro di **ricavi**.

L'innalzamento dei limiti riguarda anche l'opzione per la liquidazione dell'IVA (mensile o trimestrale). La differenza sta' nel parametro di riferimento, che per l'Iva non è dato dai ricavi ma dal **volume d'affari**.

Differenza del Criterio di definizione del reddito per Competenza (Contabilità Ordinaria) o per Cassa (Contabilità Semplificata):

In pratica la tenuta della contabilità “**Semplificata per Cassa**” presuppone che il **Reddito** dell’Azienda venga determinato nell’ anno attraverso la differenza tra

Ricavi incassati e Costi pagati

Restano deducibili per competenza, facendo la registrazione a fine anno in chiusura di Bilancio, alcune poste caratteristiche quali gli Ammortamenti, la Quota Tfr, il Costo IVA 74 Ter, plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive e/o passive e, **quindi, non esisteranno più i cosiddetti ratei e risconti (attivi e passivi) per i viaggi venduti a cavallo d’anno**; non esisterà nemmeno più la rilevazione delle “Rimanenze”, anche se il problema non tocca quasi mai attività come quella delle ADV e T.O. (tranne a volte per rimanenze di cataloghi, gadget, articoli di editoria come le guide ovvero articoli da viaggio).

Invece il criterio della Competenza, che si adotta nella Contabilità Ordinaria, rileva il Reddito secondo la **competenza temporale dei costi e ricavi** in base alle norme del Codice Civile (art. 2324-bis) e del Tuir (artt. 75 e 109) a prescindere dal momento in cui si manifestano i pagamenti e/o gli incassi. Tale criterio è quello che è stato adottato sinora e per il quale a fine anno si determinava, ad esempio, la competenza dei viaggi a cavallo d’anno a mezzo delle rilevazioni dei ratei e risconti.

Sulla competenza nel settore dei Viaggi ne abbiamo parlato in questo articolo:

<http://www.travel-advisor.it/area-gestionale-operativa/competenze-ricavi-agenzia-viaggi/>

Veniamo ora a vedere più da vicino quali potrebbero essere alcune delle problematiche delle ADV, nel regime “per **cassa**”.

Un primo problema si può incontrare nei servizi di **intermediazione** (biglietterie e/o servizi turistici come crociere, hotel, autonoleggi, ecc. o anche viaggi di T.O. con autofattura).

In questi casi vengono venduti servizi forniti da Terzi ed il ricavo dell' ADV è dato dalla sola commissione, trattenuta all'atto del pagamento del fornitore (quindi non viene incassata!); spesso il pagamento del fornitore avviene in più soluzioni e pertanto sarebbe molto difficile stabilire il momento imponibile della commissione, soprattutto quando tali vendite avvengono a “cavallo d'anno”; stesse problematiche si incontrano con i viaggi intermediati con i T.O. per i quali il ricavo per l' ADV consiste nell'autofattura che può giungere entro il mese successivo dell'effettuazione del pagamento del viaggio (DM 340/1999).

Un esempio classico di viaggio intermediato con T.O.:

L' ADV prenota in data 30.11.2022 per il Cliente “Caio” un Viaggio in Europa con partenza 24 dicembre 2022 e ritorno 6 gennaio 2023, organizzato dal Tour Operator “XYZ Travel” per un valore di 10.000 euro e con commissione di vendita di 1.000 euro (quindi il debito Vs. il TO è di euro 9.000):

- 30.11.2022 l'ADV riceve un acconto da Caio di 5.000 €;
- 01.12.2022 l'ADV invia acconto al T.O. XYZ Travel di 5.000 €;
- 10.12.2022 l'ADV riceve un ulteriore acconto di 3.000 € da Caio;
- 20.12.2022 l'ADV invia altro acconto al T.O. XYZ di 2.000 €;
- 22.12.2022 l'ADV fa fattura a Caio per 100 € di fees quali spese pratica;
- 23.12.2022 l'ADV riceve saldo da Caio di 2.100 €;
- 02.01.2023 l'ADV paga il saldo al T.O. XYZ di 2.000 €;
- 31.01.2023 il T.O. XYZ emette ed invia alla ADV la Autofattura per la commissione riconosciuta di 1.000 €.



Se vigesse ancora il vecchio regime di Semplificata per Competenza:

- 1) incassa ed effettua pagamenti in acconto nel 2022 (senza alcuna scrittura contabile);
- 2) emette fattura per i 100 euro di fee, la annota sul registro iva e, per competenza va a ricavo nel 2022;
- 3) nel gennaio 2023 paga il saldo pratica al T.O.;
- 4) a fine gennaio 2023 riceve l' autofattura dal T.O. di 1.000 euro e la registra ai fini Iva sull'apposito registro vendite ma a fine 2022 deve rilevare il ricavo per la commissione attiva del viaggio venduto, per competenza.

Con la normativa "per Cassa" invece, l'agenzia in Semplificata:

- 1) incassa ed effettua pagamenti in acconto nel 2022 (senza alcuna scrittura contabile);
- 2) emette fattura per i 100 euro di fee, la annota sul registro iva e va a ricavo nel 2022 in quanto le incassa il 23/12; se ad es. incassasse queste fee il 2 gennaio 2023 il ricavo sarebbe del 2023 benchè la fattura sia stata emessa nel 2022 (pertanto sarebbe necessaria una annotazione contabile di memoria!);
- 3) nel gennaio 2023 paga il saldo pratica al T.O.;
- 4) a fine gennaio 2023 riceve l' autofattura dal T.O. di 1.000 euro e la registra ai fini Iva sull'apposito registro vendite;
- 5) a questo punto sorge il problema di andare a verificare se questi 1.000 euro di ricavi vanno imputati PER CASSA al 2022 o al 2023. Avendo l' ADV pagato il T.O. in 3 tranches (due nel 2022 ed il saldo nel 2023) in quale di questi 3 pagamenti ha trattenuto la commissione? Non c'è alcuna norma (anche solo d'uso) che lo stabilisca ma, in genere, si presume che la "trattenuta" della commissione avvenga al momento del saldo, pertanto nel ns. caso il ricavo sarà del 2023 e non nel 2022 come nel caso della "competenza".

Tale differente comportamento dovrà essere considerato in previsione della chiusura dell'anno e nell'effettuare previsioni di reddito poiché nel caso di cifre importanti il risultato economico può diventare molto differenziato tra un esercizio e il successivo con risvolti a volte pesanti sulla relativa tassazione.

Gestione del 74 Ter

Altro grande problema nella gestione di una contabilità Semplificata per Cassa potrebbe essere quello della fatturazione delle pratiche di organizzazione ovvero i “netti” trattati col regime dell’art. 74 Ter, quando si tratta di viaggi a cavallo dell’anno contabile; vediamo un esempio:

Contribuenti Semplificati con il vecchio regime per Competenza:

IVA: la fattura va emessa al saldo o, in mancanza, alla data di inizio viaggio ed è quindi questo il momento impositivo ai fini IVA; eventuali acconti non rilevano ai fini della fatturazione; il corrispettivo può essere differito alla liquidazione IVA nei 30 giorni successivi;

REDDITI: i ricavi e relativi costi del viaggio organizzato vanno intesi per **competenza** ed il riferimento è quello della data di **fine viaggio**;

Esempio: L’ ADV/TO organizza un viaggio in USA (Fuori UE) che viene prenotato il 30.09.2022 con partenza 01.01.2023 e ritorno 10.01.2023 per un totale di euro 10.000;

30.09.2022 alla firma contratto di viaggio il cliente paga acconto di euro 1.000 ma non viene, correttamente, emessa alcuna fattura ai fini Iva, ma solo una quietanza;

02.10.2022 l’ADV emette e paga i tkt aerei e quindi registra un Costo Fuori UE di euro 2.500;

30.11.2022 il cliente paga saldo di euro 9.000 e quindi il T.O. emette fattura 74 Ter per euro 10.000 (valore totale del viaggio) come Corrispettivo Fuori UE; il corrispettivo ai fini Iva potrebbe essere differito di 30 gg. ma in questo caso essendo un viaggio Fuori UE non ha importanza;

11.01.2023 si ricevono le altre fatture costi per i servizi in USA (hotel, transfer, guida, ecc) per euro 6.000 che, essendo datate e pagate nel 2023 si registrano come Costi Fuori UE appunto nel 2023.



Contribuenti Semplificati con il Regime per Cassa:

IVA: la fattura va emessa al saldo o, in mancanza, alla data di inizio viaggio ed è quindi questo il momento impositivo ai fini IVA; eventuali acconti non rilevano ai fini della fatturazione; il corrispettivo può essere differito alla liquidazione IVA nei 30 giorni successivi;

REDDITI: i ricavi e relativi costi del viaggio organizzato vanno intesi per **cassa** ed il riferimento è quello della data di Incasso da parte del Cliente e del pagamento del Fornitore da parte dell' ADV/TO;

Partiamo quindi dallo stesso esempio:

L' ADV/TO organizza un viaggio in USA (Fuori UE) che viene prenotato il 30.09.2022 con partenza 01.01.2023 e ritorno 10.01.2023 per un totale di euro 10.000;

30.09.2023 alla firma contratto di viaggio il cliente paga acconto di euro 1.000 ma non viene, correttamente, emessa alcuna fattura ai fini Iva, ma solo una quietanza;

02.10.2022 l'ADV emette e paga i tkt aerei e quindi registra un Costo Fuori UE di euro 2.500;

30.11.2022 il cliente paga saldo di euro 9.000 e quindi il T.O. emette fattura 74 Ter per euro 10.000 (valore totale del viaggio) come Corrispettivo Fuori UE; il corrispettivo ai fini Iva potrebbe essere differito di 30 gg. ma in questo caso essendo un viaggio Fuori UE non ha importanza;

11.01.2023 si ricevono le altre fatture costi per i servizi in USA (hotel, transfer, guida, ecc) per euro 6.000 che, essendo datate e pagate nel 2023 si registrano come Costi Fuori UE appunto nel 2023.



Vediamo ai fini reddituali come le due modalità di contabilizzazione possono far variare il reddito di una Agenzia:

REDDITO:

Semplificata per Competenza:

Il Reddito dell'anno 2021 **non verrà in alcun modo interessato** da questa pratica in quanto il viaggio termina nel 2022; tale pratica sarà tutta di competenza dell'anno 2022 pertanto:

2021 = zero

2022 = 10.000 Vendita – 8.500 Acquisti = 1.500 Euro di reddito

Semplificata per Cassa

Il reddito del 2022 viene invece interessato dai movimenti degli incassi e pagamenti avvenuti nell' anno, mentre anche il 2023 sarà ugualmente interessato, per cui avremo:

2022 = 10.000 incasso – 2.500 pagamento tkt = 7.500 euro Reddito;

2023 = zero incasso - 6.000 pagamento servizi Usa = 6.000 euro Perdita.

Pertanto, si vede come nel caso del regime di cassa la correlazione dei ricavi con i relativi costi sia assolutamente disattesa; in questo particolare caso nel 2022 si andrebbero già a pagare imposte su un reddito non veritiero mentre nel 2023 si genera una perdita comunque rilevante che rimarrà a carico di un anno che non vede imputati i ricavi correlati, generando comunque uno scompenso reddituale.

Tale differente comportamento dovrà essere considerato in previsione della chiusura dell'anno corrente e nell'effettuare previsioni di reddito poiché nel caso di cifre importanti il risultato economico può diventare molto differenziato tra un esercizio e il successivo con risvolti a volte pesanti sulla relativa tassazione.

Quindi attenzione nei mesi di fine anno (soprattutto per i viaggi che saranno effettuati nell' anno successivo) ad effettuare emissioni di fatture di vendita senza avere le relative fatture di costo: è bene ragionare sulla pianificazione dell'emissione o ricezione di fatture (soprattutto nel 74 ter) ovvero di utilizzare, se del caso, la disposizione di posticipare i Corrispettivi 74 ter di 30 giorni come prevede la normativa.